



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 144/14/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELECOM ITALIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2
E 3, DELLA DELIBERA N. 731/09/CONS
(CONTESTAZIONE N. 1/13/DIR)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari di cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (Mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 499/10/CONS, del 23 settembre 2010 recante “*Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell’ambito della delibera n. 152/02/CONS Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa*”;

VISTA la circolare dell’8 luglio 2011, recante “*Modalità attuative della delibera n. 499/10/CONS relativa ai test di prezzo applicati alle offerte tariffarie di Telecom Italia*”;

VISTA la relazione dell’Ufficio servizi regolamentati e contabilità regolatoria della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, n. 237/DIR del 12/09/2013, predisposta in esito ad attività di vigilanza;

VISTI gli atti di accertamento e contestazione n. 1/13/DIR del 12 novembre 2013 entrambi notificati in data 14 novembre 2013 con i quali è stato accertato e parimenti contestato alla società Telecom Italia S.p.A. (Telecom) la violazione dell’articolo 68, commi 2 e 3 della summenzionata delibera n. 731/09/CONS, per avere la stessa omesso la comunicazione preventiva delle informazioni necessarie per la verifica, da parte dell’Autorità, della replicabilità delle offerte al dettaglio commercializzate ed in particolare di avere omesso di comunicare l’estensione della promozione *Sconta e Raddoppia*, valida per clienti Telecom su linea fissa e riservata ad alcuni profili di offerte mobili (comprendenti quindi voce, sms e dati) denominate *TIM medium*, *TIM full medium*, *TIM large* e *TIM full large*, anche al profilo mobile *Internet Start*;

VISTA la nota difensiva, in ordine a quanto contestato, di Telecom del 13 dicembre 2013 (protocollo dell’Autorità n. 63341 del 16/12/2013);

VISTO il verbale relativo all’udienza svolta con Telecom in data 12 febbraio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni di Telecom

Telecom ha richiesto l'archiviazione del procedimento in oggetto per le ragioni di rito e di merito di seguito sintetizzate.

In rito

La società ritiene che manchino i presupposti per l'attivazione della potestà sanzionatoria di cui all'art. 98, comma 11, in quanto non vi è inottemperanza da parte della stessa a un ordine o a una diffida.

A riguardo si sostiene che - ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 259/03 (nel seguito il "Codice") - l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'art. 28, comma 2 dello stesso può essere sanzionata ai sensi dell'art. 98 del Codice solo laddove l'impresa, intimata a porre termine all'infrazione accertata entro un mese, non vi abbia posto rimedio conformando il suo comportamento al contenuto della diffida.

E dunque, seppure si volesse considerare atto di diffida la comunicazione dell'Autorità del 12 giugno 2013 (prot. Agcom n. 31746 del 12/06/2013), la società rileva che il proprio intervento operoso è iniziato ben prima della stessa comunicazione, con ciò determinando il completo venir meno degli effetti dei comportamenti contestati già dal 15 giugno 2013.

Sul merito

Relativamente, poi, alle questioni sostanziali Telecom ricostruisce preliminarmente quanto accaduto.

Specifica che il profilo commerciale *Internet Start* costituisce un'offerta rivolta alla clientela mobile che include un traffico dati mensile di 2 GB (*Giga Byte*) a fronte di una spesa mensile complessiva di 12 € (da settembre 2013 rimodulata a 10 €/mese) iva inclusa.

La promozione *Sconta e Raddoppia* prevede, a secondo del profilo mobile associato alla linea fissa del cliente, il riconoscimento di uno sconto e/o del raddoppio dei minuti di traffico voce, sms e dati inclusi nel canone. E' quindi una promozione che, essendo applicata a clienti di rete fissa, prevede il dialogo informatico tra sistemi di rete fissa e quelli di rete mobile.

Dal 4 giugno al 15 giugno 2013 tale profilo *Internet Start*, a causa di un disallineamento procedurale, nei sistemi informativi, e riconducibile a un mero errore, è stato ricompreso tra i profili associati alla promozione *Sconta e Raddoppia* riservata, invece, ai soli clienti di rete fissa che fruiscono di servizi fissi e mobili.

Telecom rileva che l'Autorità addebita alla medesima l'omissione della preventiva comunicazione, finalizzata alla verifica di replicabilità, dell'estensione della promozione riservata ai propri clienti di rete fissa (rimanda

in proposito alle comunicazioni all'Autorità del 10 e 18 aprile 2013) e definita *TIM Sconta e Raddoppia* (approvata dall'Autorità con nota del 23 maggio 2013 e commercializzata dal 4 giugno 2013) anche all'offerta riservata ai clienti mobili e denominata *Internet Start* (per errore anche questa commercializzata dal 4 giugno) e di aver, per questo, violato l'art. 68, commi 2 e 3 della delibera n. 731/09/CONS.

Telecom evidenzia che, resasi conto dell'errore, ha provveduto di propria iniziativa – in data 10 giugno 2013 - a bloccare la commercializzazione della promozione sul profilo *Internet Start*, a rimuovere dal sito *web* di TIM l'associazione tra il profilo *Internet Start* e la promozione *Sconta e Raddoppia* ed a rimuovere (il 15 giugno) - nei propri sistemi informatici - l'abbinamento tra il profilo mobile denominato *Start* e la promozione *Sconta e Raddoppia*.

Sul punto Telecom sottolinea di aver chiarito all'Autorità, con nota del 20 giugno (prot. Agcom n. 33388 del 20/6/2013), quanto erroneamente accaduto nella propria risposta alla comunicazione della stessa del 12 giugno 2013, pur tuttavia non assentendo al contestato inadempimento per omessa comunicazione prevista dall'art. 68 della delibera n. 731/09/CONS.

Telecom aggiunge che, come risulta agli atti, il 26 luglio 2013 ha comunicato all'Autorità l'inclusione anche del profilo *Start*, per i soli clienti di rete fissa, tra i profili che fruiscono della promozione *Sconta e Raddoppia*, prevedendo tuttavia il solo raddoppio dei *giga* di traffico dati e non anche uno sconto sul canone mensile dell'offerta.

A riguardo appare alla stessa società significativo che dopo 7 giorni, il 2 agosto 2013, l'Autorità ha approvato l'offerta suddetta a conferma della replicabilità della stessa (nota prot. Agcom n. 43795 del 2/08/2013).

Il profilo *Start* con promozione di raddoppio del traffico dati è stato quindi commercializzato a partire dal 2 settembre, in modalità 1 a 1 (un'offerta mobile associata ad una linea di rete fissa), e dal 27 settembre con l'associazione di più SIM a ciascuna linea di rete fissa, per una spesa mensile di 10 euro.

Telecom ha altresì svolto alcune considerazioni sull'impatto e sull'assetto concorrenziale dell'errore di commercializzazione sopra chiarito.

Al riguardo la società rileva che le attivazioni relative al profilo *Start con raddoppio* nel periodo oggetto di contestazione (4/15 giugno 2013) sono state 3.159.

Telecom ha anche precisato che nello stesso periodo le attivazioni totali del profilo *Start* sono state 17.319 di cui:

- 14.160 hanno riguardato il profilo *Start senza raddoppio*;
- solo 3.159 (utenze mobili) si riferiscono al profilo *Start con raddoppio* e, tra queste, 2.435 hanno riguardato l'applicazione di detto profilo a utenze mobili già in *Customer Base* TIM, mentre solo 669 a nuove utenze, di cui solo 55 in MNP.

Tali dati, peraltro forniti già all’Autorità nella corrispondenza intercorsa nel periodo interessante la contestazione, dimostrerebbero, secondo l’operatore, che aldilà di ogni altra considerazione relativa al merito di quanto contestato, non vi è stato alcun danno per gli operatori concorrenti. Basti a tal fine considerare che le circa 3000 attivazioni del profilo in oggetto devono essere comparate con le corrispondenti attivazioni effettuate da Vodafone, Wind e TRE (70.000 secondo stima Telecom).

Telecom evidenzia, inoltre, che nel periodo 5 – 15 giugno 2013, i concorrenti di Telecom hanno commercializzato offerte anche più vantaggiose, per prezzo o servizi inclusi. Telecom riferisce, infatti, che l’offerta *Super Internet* dell’operatore TRE, nello stesso periodo, già offriva servizi su rete 3G a fronte di un canone di 5 euro al mese.

Telecom infine si sofferma sui profili giuridici del procedimento a proprio carico.

Evidenzia, in via preliminare, la mancanza dell’elemento soggettivo fondante l’illiceità comportamentale, per assenza di dolo o colpa nella condotta tenuta, come dimostrato dal comportamento proattivo e collaborativo avuto. Risulta infatti in atti che Telecom stessa, ancor prima della richiesta di informazioni dell’Autorità del 12 giugno, e non appena resasi conto dell’errore, aveva già provveduto a rettificare le modalità di commercializzazione dell’offerta, così ponendo immediatamente fine alla condotta alla base della contestazione.

Il fatto che l’applicazione della promozione sia frutto di errore è dimostrato dalla circostanza che Telecom, una volta resasene conto, ha ritirato la promozione anziché comunicarla all’Autorità. Solo dopo più di un mese Telecom ha comunicato l’estensione della promozione (raddoppio dei *giga* di traffico dati) anche al profilo *Start*, atteso che l’iniziativa era pianificata per dopo l’estate, secondo logiche tipiche del settore mobile che prevede specifiche promozioni in determinati periodi dell’anno (campagne estive e/o natalizie).

In aggiunta alle argomentazioni di cui sopra, Telecom evidenzia che l’offerta in questione interessa il mercato mobile e che i servizi fissi rappresentano solo la condizione preliminare per accedere alla promozione sul traffico dati da rete mobile. Non si tratta pertanto, ad avviso della stessa, di un *bundle* di servizi fissi e mobili.

Ne consegue che l’unico legame con il mercato di rete fissa risiede, secondo Telecom, nel fatto che per potere vedersi applicata la promozione in questione il cliente deve già fruire di servizi fissi. Per contro la promozione interessa esclusivamente l’offerta mobile. Per tale ragione Telecom non ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile l’obbligo di comunicazione preventiva, di cui all’articolo 68 della delibera n. 731/09/CONS, disposto nei mercati 1-4-5. Infatti:

- l'offerta non ha impatto né avrebbe potuto averne sul mercato fisso;
- non si tratta di un'offerta *bundle* in quanto assente l'effetto legante tra servizio fisso e mobile;
- l'obbligo di comunicazione preventiva è finalizzato a prevenire, attraverso l'analisi di replicabilità, comportamenti abusivi solo nel mercato dell'accesso alla rete fissa.

A supporto dell'assenza di un obbligo di comunicazione preventiva nel caso di specie, Telecom aggiunge che *“nel caso in oggetto la promozione non riguarda un'offerta di rete fissa ma un'offerta di rete mobile, inoltre:*

- 1) *al raddoppio dei giga non corrisponde una riduzione del canone mensile dell'offerta mobile;*
- 2) *l'offerta mobile non comporta l'assunzione di alcun vincolo di durata;*
- 3) *l'offerta mobile di base (senza raddoppio dei GB) è comunque rivolta a tutti i potenziali utenti di rete mobile;*
- 4) *disporre di una linea fissa di TI rappresenta solo una modalità per definire il cluster di clientela cui l'offerta è destinata;*
- 5) *i clienti di rete fissa di TI non ottengono alcun vantaggio dall'adesione a tale offerta dal momento che restano invariate le condizioni contrattuali ed economiche dei servizi di rete fissa di cui sono già titolari;*
- 6) *l'offerta mobile con il raddoppio dei GB non costituisce una pratica legante per i clienti di rete fissa di TI in quanto questi non sono costretti/non hanno alcun vantaggio ad utilizzare i servizi mobili di TIM;*
- 7) *l'offerta mobile con il raddoppio dei GB non è assimilabile ad una clausola di esclusiva in quanto i clienti di rete fissa di TI non hanno alcun vincolo all'uscita e dispongono sul mercato di offerte fisse, mobili e convergenti anche di altri operatori;*
- 8) *la promozione non è qualificabile nemmeno come sconto selettivo in quanto non è rivolta a clienti di specifici concorrenti”.*

Rileva, inoltre, ai fini dell'esclusione di qualsiasi ipotesi di violazione dell'art. 68, commi 2 e 3 della delibera n. 731/09/CONS, il fatto che il 2 agosto 2013 l'Autorità ha giudicato replicabile l'offerta promozionale in esame osservando testualmente che *“non sono rinvenuti elementi di potenziale criticità in merito alla replicabilità delle offerte di rete fissa di codesta Società in caso di abbinamento alle stesse del profilo denominato Internet Start e degli ulteriori profili dati cui si applica la promozione denominata raddoppio dei GB, anche nel caso di applicazione di tale promozione a più numerazioni mobili, se ne ritiene approvabile la commercializzazione in abbinamento alle offerte di rete fissa di codesta Società”* (cfr. nota Agcom del 2/08/2013 cit.).

Peraltro Telecom precisa che se l'offerta *Internet Start*, con il raddoppio del traffico dati, è risultata replicabile al prezzo di 10 euro al mese, lo era ancor di più quella venduta precedentemente, per errore, a 12 euro mese.

In conclusione, la commercializzazione dell'offerta di che trattasi oltre ad aver generato una adesione della clientela numericamente marginale, atteso il ridotto lasso temporale di applicazione, non avrebbe nemmeno potuto comportare una qualsivoglia alterazione delle dinamiche concorrenziali nel mercato di riferimento, essendo replicabile.

La difformità della condotta tenuta da Telecom (in maniera peraltro del tutto incolpevole) rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS si riduce, secondo la società, al più ad una mera violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, da intendersi come obbligazione accessoria rispetto all'obbligo di replicabilità.

A tale proposito Telecom ritiene dirimente tener conto del fatto che la propria nota del 26 luglio 2013 (con cui Telecom Italia comunica l'intenzione di estendere la promozione del raddoppio dei *giga* di dati per i propri clienti di rete fissa anche al profilo mobile *Internet Start*) e la conseguente approvazione da parte dell'Autorità, del 2 agosto 2013, sono entrambe antecedenti alla notifica dell'atto di contestazione da cui ha preso avvio il presente procedimento sanzionatorio.

Ne deriva che, se l'offerta è replicabile, la finalità della norma è stata rispettata.

2. Valutazioni dell'Autorità

In rito (la mancanza di una diffida preventiva)

Telecom ha preliminarmente contestato che mancherebbe il presupposto per attivare la potestà sanzionatoria di cui all'articolo 98, comma 11 del Codice, in capo all'Autorità, poiché nel procedimento avviato mancherebbe la preventiva diffida, prevista dall'articolo 32 del Codice (che fa riferimento agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 2 dello stesso), ovvero l'ordine di cessare il comportamento ascritto come illegittimo.

L'eccezione è da ritenersi priva di pregio in fatto e diritto.

In primo luogo si osserva che l'articolo 28, comma 2, citato fa riferimento agli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio Universale. Viceversa l'obbligo che attiene al caso di

specie si pone in attuazione degli obblighi posti in capo all'operatore, con significativo potere di mercato, di controllo di prezzo di cui all'articolo 50. Ne deriva la non applicabilità al caso di specie.

A tale riguardo si evidenzia che la disposizione normativa di cui si contesta la violazione (articolo 68, della delibera n. 731/09/CONS) non ha natura generale ed astratta. La stessa impone, diversamente da quanto rilevato da Telecom, obblighi comportamentali puntuali e specifici verso destinatari *ab initio* determinati (cioè gli operatori SMP), proprio in quanto si pone in attuazione di un potenziale obbligo di controllo di prezzo già previsto dal Codice, all'articolo 50.

Il provvedimento citato è di per sé, per tale ed evidente ragione, idoneo a qualificarsi quale ordine amministrativo. A conforto di quanto sopra vale sottolineare che l'atto regolamentare richiamato puntualizza, non solo, il destinatario dei vincoli comportamentali in esso prescritti (cioè la stessa società Telecom) bensì, all'articolo 73, comma 3, sancisce che *“il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente”*. Ciò costituisce la più evidente dimostrazione della natura immediatamente vincolante del precetto della cui osservanza si tratta.

Nel merito (la sussistenza della violazione)

Nel corso dell'istruttoria successiva all'avvio del procedimento Telecom ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Le evidenze documentali e gli elementi formati e acquisiti nel corso dell'attività procedimentale dimostrano che l'istanza di archiviazione richiesta dalla società non può essere accolta per le ragioni che seguono.

L'Autorità ha contestato a Telecom di avere omesso di comunicare le informazioni necessarie a verificare la replicabilità, da parte degli altri operatori concorrenti, dell'offerta *Internet Start*, laddove commercializzata in abbinamento al servizio su rete fissa, con la promozione inerente al raddoppio del traffico dati.

Telecom, d'altro canto, non ha negato che ciò nei fatti sia accaduto, benché abbia opposto a tale circostanza l'asserita esimente del "disallineamento informativo/procedimentale" che avrebbe ingenerato l'errore (asseritamente incolpevole) di includere anche il profilo mobile *Internet Start* nella lista dei profili che avrebbero beneficiato della promozione *Sconta e raddoppia*.

In esito al procedimento risulta quindi confermata l'omessa comunicazione e, per l'effetto, l'Autorità non è stata messa in condizione di verificare in anticipo la replicabilità dell'offerta, così come regolamentato.

2. La gravità della violazione.

Nel corso dell'istruttoria Telecom ha addotto una serie di argomentazioni rilevanti ai fini della valutazione di gravità della condotta tenuta nel caso di che trattasi.

- In primo luogo ha riferito che - una volta resasi conto dell'errore - di propria iniziativa ha rimosso, dopo solo 10 giorni, l'offerta dal proprio sito e dai propri sistemi informatici oltre a bloccarne la commercializzazione. Ciò, dunque, a conferma della propria buona fede.
- Telecom evidenzia, inoltre, il marginale impatto concorrenziale dell'offerta nel periodo di 10 giorni in cui è stata per errore commercializzata (circa 3000 clienti).
- Telecom aggiunge che, di fatto, la promozione è applicata ad un profilo di servizio mobile (non soggetto a *test* di prezzo) e che il legame con il servizio fisso si pone non propriamente come un *bundle* fisso-mobile.
- Telecom infine ritiene che, essendo di fatto l'offerta replicabile, verrebbe meno anche la violazione della norma accessoria alla verifica di replicabilità e, cioè, dell'obbligo di comunicazione preventiva.

In relazione alle prime due argomentazioni di cui sopra l'Autorità prende atto della condotta effettivamente tenuta da Telecom, la quale ha rapidamente rimosso l'offerta dai propri sistemi, tanto che la diffusione sul mercato è stata di entità marginale.

Sul terzo punto rileva che la stessa Telecom, come emerge dagli atti, ha sottoposto l'offerta in questione, ritenendola un *bundle* di servizi mobili e fissi, all'Autorità per la verifica di replicabilità.

In relazione all'ultima questione rileva quanto segue.

Ciò che è contestato alla summenzionata società, con il provvedimento Cont/1/13/DIR, è che la stessa ha ommesso la “*comunicazione preventiva all’Autorità, di cui all’articolo 68, commi 2 e 3, per la verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio commercializzate*”.

In siffatto contesto va considerato che nel corso dell’istruttoria è emerso che l’offerta, i cui dati non sono stati, successivamente all’errore di commercializzazione del giugno 2013, comunque comunicati nei tempi previsti, è stata ad ogni buon conto verificata ed è risultata replicabile.

Infatti agli atti risulta che Telecom, resasi conto dell’erroneo inserimento anche del profilo *Internet Start* tra quelli in promozione – oltre ad intervenire sui propri sistemi per rimuoverlo – ha successivamente comunicato (a luglio 2013) all’Autorità l’estensione della promozione *Sconta e Raddoppia* anche al profilo mobile *Internet Start* in esame (in data 26/07/2013), con le informazioni necessarie allo svolgimento del *test* di prezzo. Gli uffici dell’Autorità hanno - in data 2 agosto 2013 (prot. Agcom n. 43795 cit.) - approvato l’offerta confermandone la replicabilità.

Appare del tutto evidente, allora, che se l’offerta *Internet Start* - con promozione - è risultata replicabile a seguito della comunicazione di Telecom del 26 luglio 2013, lo era anche nei dieci giorni di giugno (4/15 giugno 2013) in cui la stessa è stata commercializzata in anticipo per errore.

Tale considerazione incide sulla valutazione della condotta, tenuta dall’operatore, graduandone la gravità e consente perciò di ritenere applicabile, in luogo della sanzione di cui all’articolo 98, comma 11, la sanzione di cui all’articolo 98, comma 9, del Codice per aver ommesso la comunicazione dei dati, per le verifiche di replicabilità, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la commercializzazione della promozione *Sconta e Raddoppia* estesa anche al profilo mobile *Start*.

Permane, in ogni caso il fatto che Telecom, con il comportamento tenuto, ha impedito all’Autorità di conoscere le caratteristiche tecniche ed economiche dell’offerta nei 30 giorni precedenti al lancio oltre che nei 10 giorni di effettiva commercializzazione.

In altri termini, le evidenze istruttorie sopra riportate confermano l’omessa comunicazione, da parte di Telecom, di dati necessari per la verifica di replicabilità. Tale condotta resta pertanto sanzionabile poiché il comportamento lesivo, a livello regolamentare, si presume *juris et de jure* già solo per il fatto che l’operatore abbia ommessa la preventiva comunicazione all’Autorità dei dati in

questione, impedendo con ciò una generale ed altresì ordinata gestione delle attività di propria competenza.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 1.150.000,00 ai sensi del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17 *bis*, del d.lgs. n. 259/2003, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Telecom, con il comportamento tenuto, ha impedito all'Autorità di conoscere le caratteristiche tecniche ed economiche dell'offerta in questione nei 30 giorni precedenti al suo lancio oltre che nei 10 giorni di effettiva commercializzazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

la società ha dimostrato di essersi attivata per fornire, in tempi ristretti, le informazioni richieste dagli uffici dell'Autorità per le verifiche di competenza. Del pari, ed ancor prima delle integrazioni e chiarimenti richiesti, Telecom ha provveduto, *motu proprio*, a rimuovere dai propri sistemi l'abbinamento tra l'offerta *Sconta e Raddoppia* ed il profilo mobile *Start* non ancora assoggettato a verifica. Dagli atti risulta che la promozione è restata in commercio per soli 10 giorni e con impatto irrilevante nel mercato di riferimento. A siffatta circostanza va aggiunto che l'offerta è, poi, risultata replicabile.

C. Personalità dell'agente:

Telecom, per il notorio ruolo che ha nel mercato, è dotata di un'organizzazione interna idonea a poter garantire una gestione adeguata delle richieste di informazioni formulate dall'Autorità provvedendo, nei termini e secondo le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti.

D. Condizioni economiche dell'agente

la situazione patrimoniale dell'operatore è tale da sostenere la sanzione pecuniaria che si intende adottare per la violazione ascritta. Il fatturato risultante dal proprio bilancio 2012 consente infatti l'applicazione della sanzione che in questa sede si commisura in euro 15.000 pari, cioè, al minimo edittale previsto.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pari a 15.000 euro, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-bis, del d.lgs. n. 259/2003, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia, con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 2, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.0000,00 (quindicimila/00) per la violazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS, articolo 68, commi 2 e 3, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003;

DIFFIDA

la predetta società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, con delibera XX/14/CONS”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima

somma al capitolo 2379, capo X. mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 144/14/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani